

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 953/AGFOR del 16/02/2017

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Campagna di pesca dei cannicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e bibi (*Sipunculus nudus*) 2017.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; settore;

Visto l'art.39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante modificazioni al summenzionato decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2000 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 maggio 2012 di rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998 e successivi decreti integrativi recanti norme sulla costituzione e disciplina dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2015, n. 2557 e successive modifiche e integrazioni, concernente le linee guida per l'applicazione dei regolamenti (CE) 853 e 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi, riclassificazione triennale delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e approvazione del protocollo d'intesa per la gestione dell'attività ai fini della sicurezza alimentare;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visti i propri decreti n. 382 del 27 febbraio 2013 e n. 608 del 22 marzo 2013 di individuazione dei punti di sbarco pubblici del prodotto ittico, inclusi i molluschi bivalvi, nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Visti i propri decreti n. 2422 del 3 ottobre 2012, n. 1543 del 4 ottobre 2013, n. 3940 del 20 ottobre 2014, n. 3111 del 29 settembre 2015 e n. 3142 del 5 ottobre 2016 di disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone relativi alle campagne di pesca dei cannicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e bibi (*Sipunculus nudus*) 2012-2016;

Visti i decreti ministeriali 21 giugno 2010, 27 luglio 2011, 9 agosto 2012, 25 luglio 2013, 23 luglio 2014, 26 febbraio 2015 e 14 maggio 2015, che hanno disciplinato l'attività sperimentale di prelievo della risorsa "*Sipunculus nudus*", denominata "bibi", per gli anni 2010 – 2016;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura, prot. n. 0011820 del 11 luglio 2016, di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di prelievo in via sperimentale della risorsa "*Sipunculus nudus*", denominata "bibi", per diversificare, ove possibile, l'attività di pesca dei molluschi bivalvi, a n. 6 imbarcazioni individuate dal CO.GE. MO. Monfalcone, abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema denominato "draga idraulica", fino alla data del 31 dicembre 2016;

Vista l'istanza del COGEMO Monfalcone, pervenuta per posta elettronica certificata in data 2 settembre 2016, prot. n. AGFOR-GEN2016-40168-A, con la quale è stato richiesto al Servizio regionale competente in materia di emettere un proprio provvedimento di disciplina dell'attività di pesca dei cannicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e dei bibi (*Sipunculus nudus*) nel Compartimento marittimo di Monfalcone per gli anni 2016 -2017 secondo le modalità e tutti i limiti spaziali e temporali fissati dal precedente proprio decreto 3111/2015;

Stabilito che, a seguito di tale istanza, il Servizio regionale competente ha provveduto ad emanare il proprio decreto n. 3142 del 5 ottobre 2016 di disciplina della pesca dei cannicchi e bibi limitatamente al periodo 1 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, in attesa di aggiornamenti gestionali della pesca dei molluschi bivalvi con draghe idrauliche da parte del competente Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura;

Preso atto dell'ulteriore proroga concessa dal competente Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura, nota prot. n. 0001912 del 24 gennaio 2017, all'attività di prelievo in via sperimentale della risorsa "*Sipunculus nudus*" - denominata "bibi"- con draga idraulica, nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, fino alla data del 31 dicembre 2017, secondo tutte le modalità ed i medesimi limiti spaziali e temporali fissati dai Decreti Ministeriali 26 febbraio 2015 e 14 maggio 2015 che hanno disciplinato l'attività di prelievo nel corso delle campagne di pesca 2015 – 2016 nei Compartimenti interessati;

Tenuto conto dell'auspicabile formalizzazione, a decorrere dal 1 aprile 2017, riguardante la gestione

comune della pesca dei molluschi bivalvi (vongole e fasolari) nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, in linea con le esigenze di tutela della risorse ittiche e di sostenibilità economica delle imprese;

Ritenuto pertanto, necessario provvedere alla proroga dei termini temporali previsti dall'articolo 1 del summenzionato decreto 3142/2016 fissando il termine di chiusura della stagione di pesca dei cannolicchi 2016-2017 al 31 marzo 2017 mentre l'attività di pesca dei bibi, limitatamente alla corrente campagna di pesca, potrà svolgersi fino al 31 dicembre 2017, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Per quanto in premessa,

Art. 1

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone la pesca dei cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) è prorogata **fino al 31 marzo 2017**.
2. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone l'attività di prelievo della risorsa (*Sipunculus nudus*) denominata "bibi" può essere effettuata **fino al 31 dicembre 2017**.

Art. 2

1. Rimangono invariate le modalità di disciplina dell'attività di pesca dei cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e bibi (*Sipunculus nudus*) con sistema draga idraulica previste dal decreto n. 3142 del 5 ottobre 2016.
2. Il CO.GE.MO. Monfalcone, nel rispetto delle disposizioni nazionali, fissa con cadenza mensile i pescherecci autorizzati alla pesca dei cannolicchi e dei bibi e invia l'elenco alla locale Capitaneria di Porto e al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;

Art. 3

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti ministeriali citati in premessa e le disposizioni regionali se più restrittive, i trasgressori del presente provvedimento sono puniti con le sanzioni previste dal Capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, così come modificato dall'art. 39 della legge 28 luglio 2016, e per le violazioni non previste da tale norma, dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, ferma restando l'applicabilità da parte del CO.GE.MO. Monfalcone del sistema sanzionatorio interno.

Art. 4

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Art. 5

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza .

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott. Sergio Cristante –
(Firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.)

FRAM